

N.B. OVE RICORRE NELLA PRESENTE DELIBERAZIONE LA DIZIONE: "SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA E LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA COMPETENTI PER TERRITORIO" SI LEGGA "DIPARTIMENTO PROVINCIALE O SUB PROVINCIALE DELL'A.R.P.A. (AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE) COMPETENTE PER TERRITORIO"

Deliberazione G.R. del 16 ottobre 1995. n. 87-2226

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 e 8 - D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per la verniciatura di oggetti vari, nuovi, da modificare o da trasferire

A relazione del Presidente Ghigo:

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988. n. 203. recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali, che all'art. 7 attribuisce alla Regione la competenza del rilascio dell'autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico.

visti gli art. 6 e 15 del D.P.R. n. 203/88 con i quali sono sottoposte a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, il trasferimento di un impianto in altra località;

visto il D.P.R. 25 luglio 1991 che al Capo III definisce le attività a ridotto inquinamento atmosferico e stabilisce che per le stesse le Regioni possano predisporre procedure specifiche di autorizzazione;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 nella quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attivazione delle procedure semplificate di autorizzazione per specifici settori produttivi o attività;

valutato che per l'attività di verniciatura di oggetti vari possono essere individuate le soluzioni tecnologiche caratterizzate da una minor pericolosità delle sostanze impiegate o da contenuti livelli di emissione, che, allo stato attuale delle conoscenze, risultano essere quelle di cui all'Allegato 2;

ritenuto pertanto possibile attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli Enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per la verniciatura di oggetti vari, adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all'Allegato 2, presentando domanda secondo il modello di cui all'Allegato 1,

considerato che, secondo quanto stabilito dalla D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994, gli Enti e le Imprese che presentano domanda di autorizzazione secondo il modello di cui all'Allegato 1 e si impegnano a rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato 2 sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/88 e dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione;

visto il D.P.R. 24 maggio 1988. n. 203,

visto il D.P.R. 25 luglio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;

vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61;

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

- Di attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli Enti e le Imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per la verniciatura di oggetti vari adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all'Allegato 2.

Gli Enti e le Imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per la verniciatura adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all'Allegato 2, per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione devono presentare domanda secondo il modello di cui all'Allegato 1.

Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Regione deve essere contestualmente inviata al Sindaco, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. e alla Provincia competenti per territorio.

Gli Enti e le Imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui all'Allegato 1, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/88 e dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione.

L'autorizzazione ottenuta in via generale da un Ente o Impresa può essere revocata con deliberazione della Giunta Regionale sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 203/88.

Gli Enti e le Imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per la verniciatura con caratteristiche

tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste nell'Allegato 2 devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.P.R. n. 203/88 ai fini di ottenere la preventiva autorizzazione, rilasciata esplicitamente con deliberazione della Giunta Regionale.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 4 dicembre 1993. n. 496., convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994. n. 61 e dell'art. 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'Allegato 2 sono affidati ai Servizi di Igiene Pubblica ed ai Laboratori di Sanità Pubblica delle ex U.S.S.L. competenti per territorio.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si procederà secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 203/88.

Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsti dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Gli Enti e le Imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.

Gli Enti e le Imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. competenti per territorio la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

Gli Enti e le Imprese autorizzati in via generale a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:

- richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/88 nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede;

- elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella precedente sede, nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella stessa.

Gli Allegati 1 e 2 sono da considerarsi parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione potrà essere modificata secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 203/88.

(Omissis)



Alla Regione Piemonte
Assessorato per l'Ambiente
Servizio Risanamento Atmosferico
Via Principe Amedeo 17
10123 Torino (TO)

e p. c. Al Sindaco del Comune di

Al Servizio di Igiene Pubblica
ex U.S.S.L. n. di
Via n.

Alla Provincia di
Via n.

Oggetto: Domanda di Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per la verniciatura di oggetti vari, ai sensi del D.P.R. n. 203/88 e del D.P.R. 25 luglio 1991.

Il sottoscritto: nato a residente a in via/corso n. in qualità di legale rappresentante dell'impresa con sede legale in via/corso n. chiede l'Autorizzazione in via generale per:

- [1] ... installare un nuovo impianto di verniciatura, in Comune di via/corso n.
[1] ... modificare un Impianto di verniciatura, in Comune di via/corso n.
[1] ... trasferire un impianto di verniciatura, dal Comune di via/corso n. al Comune di via/corso n. per la produzione di ;

attivando:

- [2] ... un processo di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 0,300 kg/ora e comunque non superiore a 2,5 kg/giorno complessivi di stabilimento. Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato 2, punto 2.1, della D.G.R. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995.
[2] ... n. [3] cabine di verniciatura, con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno e aventi contenuto di solventi organici superiore al 10%. Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato 2, punto 2.2, della D.G.R. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995.
[2] ... n. [3] cabine di verniciatura, con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno e aventi contenuto di solventi organici non superiore al 10%. Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato 2, punto 2.3, della D.G.R. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995.
[2] ... n. [3] cabine di verniciatura, con utilizzo di prodotti vernicianti in polvere non superiore a 100 kg/giorno. Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato 2, punto 2.4, della D.G.R. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995.

Allega scheda informativa generale dello stabilimento in cui sarà attivato l'impianto.

Data / / il Legale Rappresentante (timbro e firma)

Note per la compilazione della domanda per ottenere l'autorizzazione in via generale,
[1] indicare con una X la motivazione della richiesta di autorizzazione.
[2] indicare con una X l'opzione per la quale si richiede l'autorizzazione.
[3] indicare il numero di cabine di verniciatura che si intendono installare.

La domanda di autorizzazione in bollo deve essere inviata alla Regione Piemonte, copia della medesima deve essere contestualmente trasmessa al Sindaco, al Servizio di Igiene Pubblica della ex U.S.S.L. ed alla Provincia, competenti per territorio.

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

- 1. Unità locale operativa:**
(coincide con il luogo in cui materialmente si trova l'impianto per il quale si sta presentando domanda di autorizzazione)
- 1.1. Ragione sociale**
Indirizzo
Comune Provincia
C.A.P. Telefono
Coordinate UTM
- 1.2. Classificazione industria insalubre:** Classe 1[] A[] B[] C[]
Classe 2[] A[] B[] C[]
Non classificata []
- 1.3. Numero addetti:**
- 1.4. Codici attività Istat 1981**
Istat 1991
- 1.5. Eventuale associazione di categoria di appartenenza:**
- 1.6. Legale Rappresentante:**
Cognome e Nome
Nato a il
Residente a Provincia
Via n.
- 2. Impresa [] Ente []**
(una Impresa o Ente può gestire più unità locali operative)
- 2.1. Partita I.V.A.** **Codice Fiscale**
- 2.2. Iscrizione Camera di Commercio N.**
- 2.3. Ragione sociale**
Indirizzo
Comune Provincia
C.A.P. Telefono
- 3. Unità locale amministrativa:**
(è la sede dove si svolge l'attività amministrativa inerente la gestione dell'impresa)
- 3.1. Ragione sociale**
Indirizzo
Comune Provincia
C.A.P. Telefono

Data /...../.....

il Legale Rappresentante
(timbro e firma)

.....

PUNTO 2.1

IMPIANTI PER LA VERNICIATURA DI OGGETTI VARI CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 0,300 KG/ORA E COMUNQUE NON SUPERIORE A 2,5 KG/GIORNO

2.1.A) Prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio dell'impianto

- 1) Le fasi di applicazione, appassimento e essiccazione dei prodotti vernicianti devono essere svolte utilizzando idonei impianti per la captazione degli effluenti.
- 2) E' consentito un utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 0,300 kg/ora e comunque non superiore ai 2,5 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento.
- 3) I prodotti vernicianti possono contenere solventi organici con l'esclusione dei solventi organici clorurati e delle sostanze di cui alla tabella A1 e alla tabella D, classe 1 dell'Allegato 1 del D.M. 12 luglio 1990.
- 4) Gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione, devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i limiti di emissione di seguito fissati:

Provenienza	Inquinante	Limiti emissione	
		mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa	kg/h
Fasi di applicazione e appassimento	polveri totali	3	-
	S.O.T.	-	0,100
Fase di essiccazione	S.O.T.	-	0.050

- 5) I valori limite di emissione fissati rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle fasi considerate.
- 6) L'esercizio e la manutenzione dell'impianto, nonché la quantità e il tipo di prodotto verniciante utilizzato, devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati al punto 4.
- 7) I generatori di calore a servizio dell'impianto per la verniciatura possono funzionare esclusivamente a metano, GPL o gasolio e sono considerati attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991, in quanto le potenzialità sono contenute entro quelle previste al punto 21 del D.P.R. medesimo.
- 8) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficacia dei sistemi stessi.
- 9) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione, al Sindaco, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. ed al Laboratorio di Sanità Pubblica, territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo punto 2.1.B. Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
- 10) Per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 203/88, l'impresa deve effettuare il rilevamento delle emissioni, in uno dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati al punto 4 nonché della portata degli effluenti. L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. e al Laboratorio di Sanità Pubblica territorialmente competenti, la data in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati del rilevamento effettuato devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. e al Sindaco.
- 11) Per l'effettuazione degli autocontrolli di cui al punto 10 e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme Unichim in merito alle <<Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni>> (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Con l'abbreviazione S.O.T. si intende sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma. In ogni caso deve essere evidenziata la presenza di ogni singola sostanza organica determinabile con metodo gas-cromatografico (metodo Unichim n. 631).
- 12) L'impresa deve conservare, per almeno un anno, le fatture di acquisto dei prodotti vernicianti e diluenti.
- 13) Non sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni.
- 14) I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- 15) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri: i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali

abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere all'altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

- 16) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l'autorizzazione in via generale.

2.1.B) Documentazione da inoltrare con la comunicazione di messa in esercizio dell'impianto

Indicare il tipo di prodotti vernicianti pronti all'uso che si intendono utilizzare e la percentuale di solventi in essi contenuti, nonché le quantità che si prevede di utilizzare mediamente all'ora, al giorno ed all'anno.

Indicare la potenzialità dei generatori di calore a servizio dell'impianto, il tipo di combustibile e le quantità che si prevede di utilizzare mediamente all'ora. Compilare lo schema sotto riportato indicando le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo, che tenga conto degli eventuali punti di emissione già esistenti a servizio dell'intero impianto.

Impianto:				
Punto di emissione n.	Provenienza	Portata (m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa)	Altezza punto di emissione (m)	Diametro o lati (m),(m x m)

Alliegare la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione dell'impianto con i relativi punti di emissione.

Allegato 2

PUNTO 2.2

IMPIANTI PER LA VERNICIATURA DI OGGETTI VARI CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 KG/GIORNO E AVENTI CONTENUTO DI SOLVENTI ORGANICI SUPERIORE AL 10%

2.2.A) Prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio dell'impianto

- 1) Le fasi di applicazione, appassimento e essiccazione dei prodotti vernicianti devono essere svolte in cabine o tunnel dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti.
- 2) E' consentito un utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 5 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 50 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento.
- 3) I prodotti vernicianti possono contenere solventi organici con l'esclusione dei solventi organici clorurati e delle sostanze di cui alla tab.AI e alla tab.D, classe 1 dell'Allegato 1 del D.M. 12 luglio 1990.
- 4) Le fasi di appassimento ed essiccazione devono avvenire a temperatura non superiore agli 80°C.
- 5) Gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione devono essere avviati ad un sistema di abbattimento costituito da uno stadio di prefiltraggio a secco, per il trattamento del particolato, seguito da uno stadio di adsorbimento con carboni attivi per il trattamento dei solventi. La temperatura degli effluenti in ingresso allo stadio di adsorbimento non deve essere superiore ai 45°C. La carica di carbone attivo deve essere correttamente dimensionata in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento, e comunque non inferiore a 15 kg di carbone attivo installato per ogni 1.000 m³/ora (a 0°C e 0,101 MPa) di portata trattata.
- 6) La carica di carbone attivo deve essere sostituita o rigenerata con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi utilizzati e tenendo conto che non può considerarsi una capacità di adsorbimento superiore a 20 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato.
- 7) I generatori di calore a servizio dell'impianto per la verniciatura possono funzionare esclusivamente a metano, GPL o gasolio e sono considerati attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991, in quanto le potenzialità sono contenute entro quelle previste al punto 21 del D.P.R. medesimo.
- 8) L'esercizio e la manutenzione dell'impianto, la quantità e il tipo di prodotto verniciante utilizzato, nonché il regime di sostituzione o rigenerazione dei carboni attivi devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati, per ciascuna cabina di verniciatura:

Provenienza	Inquinante	Limiti emissione	
		mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa	kg/h
Fasi di applicazione e appassimento	polveri totali	3	-
	S.O.T.	-	0,300
Fase di essiccazione	S.O.T.	-	0.150

- 9) I valori limite di emissione fissati rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle fasi considerate.
- 10) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.
- 11) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione, al Sindaco, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. ed al Laboratorio di Sanità Pubblica, territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo punto 2.2.B. Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
- 12) Per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 203/88, l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati al punto 8 nonché della portata degli effluenti. L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. e al Laboratorio di Sanità Pubblica territorialmente competenti, le date in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. e al Sindaco.
- 13) Per l'effettuazione degli autocontrolli di cui al punto 12 e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme Unichim in merito alle <<Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni>> (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Con l'abbreviazione S.O.T. si intende sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma. In ogni caso deve essere evidenziata la presenza di ogni singola sostanza organica determinabile con metodo gas-cromatografico (metodo Unichim n. 631).
- 14) L'impresa deve conservare, per almeno un anno, le fatture di acquisto dei prodotti vernicianti e diluenti, nonché le fatture inerenti la sostituzione di ogni carico di carbone attivo, dalle quali risulti la quantità di carbone di volta in volta sostituito.
- 15) Non sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni, ma l'impresa deve trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello di cui al punto 2.2.C, una relazione dalla quale risultino, per ciascuna cabina e per ogni sostituzione del carico di carbone attivo effettuata durante l'anno solare precedente:
- la data di sostituzione, la quantità e il tipo di carbone attivo di volta in volta sostituito;
 - la quantità realmente utilizzata di ogni tipo di prodotto verniciante pronto all'uso (indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto) durante il periodo di esercizio di ogni carica di carbone attivo installata;
- oppure, nel caso di rigenerazione in loco del carbone attivo, utilizzando il modello di cui al punto 2.2.D, una relazione dalla quale risultino, per ciascuna cabina con riferimento all'anno solare precedente:
- la data in cui è stata effettuata ciascuna rigenerazione del carbone attivo utilizzato e la quantità di carbone di volta in volta rigenerato;
 - la quantità realmente utilizzata di ogni tipo di prodotto verniciante pronto all'uso (indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto) durante il periodo di esercizio di ogni carica di carbone attivo installata.
- 16) I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- 17) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
- 18) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l'autorizzazione in via generale.

2.2.B) Documentazione da inoltrare con la comunicazione di messa in esercizio dell'impianto

Indicare il tipo di prodotti vernicianti pronti all'uso che si intendono utilizzare e la percentuale di solventi in essi contenuti, nonché le quantità che si prevede di utilizzare mediamente all'ora, al giorno ed all'anno.

Indicare la quantità e il tipo di carbone attivo installato a servizio dell'impianto di verniciatura; indicare se l'impianto è dotato di un sistema per la rigenerazione in loco del carbone attivo utilizzato.

Indicare la potenzialità dei generatori di calore a servizio dell'impianto, di tipo di combustibile e le quantità che si prevede di utilizzare mediamente all'ora.

Compilare lo schema sotto riportato indicando le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo, che tenga conto degli eventuali punti di emissione, già esistenti a servizio dell'intero impianto.

Impianto:				
Punto di emissione n.	Provenienza	Portata (m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa)	Altezza punto di emissione (m)	Diametro o lati (m),(m x m)

Allegare la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione dell'impianto con i relativi punti di emissione.

2.2.C) Relazione annuale da trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno per ciascuna cabina

Impianto:			Codice impianto:					
Relazione annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre 199....								
Carbone attivo			Prodotto verniciante pronto all'uso				Valutazioni	
Data sostituzione di ogni carica	Tipo	Quantità sostituita (kg)	Periodo considerato		Tipo	Quantità utilizzata nel periodo (kg)	% solvente nel prodotto verniciante pronto all'uso	solvente totale (quantità prodotto verniciante pronto all'uso x % solvente) (kg)
			dal	al				

Il periodo considerato, per l'indicazione della quantità di prodotto verniciante utilizzata, deve coincidere con il periodo di esercizio di ogni carica di carbone attivo. Tuttavia, poiché la relazione si riferisce all'anno solare precedente, il primo periodo considerato deve iniziare il 1° gennaio e l'ultimo periodo considerato deve terminare il 31 dicembre.

La carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza tenendo conto che non può essere considerata una capacità di adsorbimento superiore a 20 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato.

2.2.D) Relazione annuale da trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno per ciascuna cabina

Impianto:		Codice impianto:					
Relazione annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre 199....							
Carbone attivo		Prodotto verniciante pronto all'uso				Valutazioni	
Data rigenerazione	Quantità di carbone attivo rigenerato (kg)	Periodo considerato		Tipo	Quantità utilizzata nel periodo (kg)	% solvente nel prodotto verniciante pronto all'uso	solvente totale (quantità prodotto verniciante pronto all'uso x % solvente) (kg)
		dal	al				

il periodo considerato, per l'indicazione della quantità di prodotto verniciante utilizzata, deve coincidere con il periodo di esercizio di ogni carica di carbone attivo. Tuttavia, poiché la relazione si riferisce all'anno solare precedente, il primo periodo considerato deve iniziare il 1° gennaio e l'ultimo periodo considerato deve terminare il 31 dicembre.

La carica di carbone attivo deve essere rigenerata con idonea frequenza tenendo conto che non può essere considerata una capacità di adsorbimento superiore a 20 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato.

IMPIANTI PER LA VERNICIATURA DI OGGETTI VARI CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 KG./GIORNO E AVENTI CONTENUTO DI SOLVENTI ORGANICI NON SUPERIORE AL 10%

2.3.A) Prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio dell'impianto

- 1) Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti devono essere svolte in cabine o tunnel dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti.
- 2) E' consentito un utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 5 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 50 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento.
- 3) L'impresa deve utilizzare prodotti vernicianti con contenuto in solvente organico non superiore al 10% in massa. I prodotti vernicianti possono contenere solventi organici con l'esclusione dei solventi organici clorurati e delle sostanze di cui alla tabella A1 e alla tabella D, classe 1 dell'Allegato 1 del D.M. 12 luglio 1990.
- 4) Gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione devono essere avviati ad un idoneo sistema di filtrazione per l'abbattimento del particolato.
- 5) I generatori di calore a servizio dell'impianto per la verniciatura possono funzionare esclusivamente a metano, g.p.l. o gasolio e sono considerati attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991, in quanto le potenzialità sono contenute entro quelle previste al punto 21 del D.P.R. medesimo.
- 6) L'esercizio e la manutenzione degli impianti, nonché la quantità e il tipo di prodotto verniciante utilizzato devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati, per ciascuna cabina di verniciatura:

Provenienza	Inquinante	Limiti emissione	
		mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa	kg/h
Fasi di applicazione e appassimento	polveri totali	3	-
	S.O.T.	-	0,300
Fase di essiccazione	S.O.T.	-	0.150

- 7) I valori limite di emissione fissati rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle fasi considerate.
- 8) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 9) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione, al Sindaco, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. ed al Laboratorio di Sanità Pubblica territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo punto 2.3.B. Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
- 10) Per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/88, l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati al punto 6 nonché della portata degli effluenti. L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. e al Laboratorio di Sanità Pubblica territorialmente competenti, le date in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. e al Sindaco.
- 11) Per l'effettuazione degli autocontrolli di cui al punto 10 e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme Unichim in merito alle <<Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni>> (Manuale n. 158/88), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Con l'abbreviazione S.O.T. si intende sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma. In ogni caso deve essere evidenziata la presenza di ogni singola sostanza organica determinabile con metodo gas-cromatografico (metodo Unichim n. 631).
- 12) L'impresa deve conservare per almeno un anno, le fatture di acquisto dei prodotti vernicianti e diluenti.
- 13) Non sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni, ma l'impresa deve trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello di cui al punto 2.3.C. una relazione dalla quale risulti la quantità, realmente utilizzata durante l'anno solare precedente, di ogni tipo di prodotto verniciante pronto all'uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.
- 14) I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- 15) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso

l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento. devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

16) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l'autorizzazione in via generale.

2.3.B) Documentazione da inoltrare con la comunicazione di messa in esercizio dell'impianto

Indicare il tipo di prodotti vernicianti pronti all'uso che si intendono utilizzare e la percentuale di solventi in essi contenuti, nonché le quantità che si prevede di utilizzare mediamente all'ora, al giorno ed all'anno.

Indicare la potenzialità dei generatori di calore a servizio dell'impianto, il tipo di combustibile e le quantità che si prevede di utilizzare mediamente allora.

Compilare lo schema sotto riportato indicando le caratteristiche dei relativi punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo, che tenga conto degli eventuali punti di emissione già esistenti a servizio dell'intero impianto.

Impianto:				
Punto di emissione n.	Provenienza	Portata (m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa)	Altezza punto di emissione (m)	Diametro o lati (m),(m x m)

Alliegare la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione dell'impianto con i relativi punti di emissione.

2.3.C) Relazione annuale da trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno per ciascuna cabina

Impianto:		Codice impianto:
Relazione annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre 199....		
Prodotto verniciante pronto all'uso		
Tipo di prodotto verniciante utilizzato	Quantità utilizzata (kg)	% solvente organico nel prodotto verniciante pronto all'uso

La relazione si riferisce all'anno solare precedente.

L'impresa deve utilizzare prodotti vernicianti pronti all'uso con contenuto di solvente organico non superiore al 10% in massa.

Allegato 2

PUNTO 2.4

IMPIANTI PER LA VERNICIATURA DI OGGETTI VARI CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI IN POLVERE NON SUPERIORE A 100 KG/GIORNO

2.4.A) Prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio dell'impianto

- 1) L'applicazione e la cottura dei prodotti vernicianti, devono essere svolte in cabine, tunnel o forni dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti.
- 2) E' consentito un utilizzo di prodotti vernicianti in polvere non superiore a 15 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore a 100 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento.
- 3) Gli effluenti derivanti dalla cabina di verniciatura a polvere devono essere avviati ad un idoneo sistema di filtrazione per l'abbattimento del particolato.
- 4) I generatori di calore a servizio dell'impianto per la verniciatura possono funzionare esclusivamente a metano, GPL o gasolio e sono considerati attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991, in quanto le potenzialità sono contenute entro quelle previste al punto 21 del D.P.R. medesimo.
- 5) L'esercizio e la manutenzione degli impianti, nonché la quantità e il tipo di prodotto verniciante utilizzato devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati, per ciascuna cabina di verniciatura:

Provenienza	Inquinante	Limiti emissione	
		mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa	kg/h
Fasi di verniciatura a polvere	polveri totali	3	-
Forno cottura	S.O.T.	-	0.150

- 6) I valori limite di emissione fissati rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle fasi considerate.
- 7) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto in abbattimento.
- 8) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione, al Sindaco, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. ed al Laboratorio di Sanità Pubblica, territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti.
La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo punto 2.4.B. Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
- 9) Per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/88, l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati al punto 5 nonché della portata degli effluenti. L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. e al Laboratorio di Sanità Pubblica territorialmente competenti, le date in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. e al Sindaco.
- 10) Per l'effettuazione degli autocontrolli di cui al punto 9 e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme Unichim in merito alle <<Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni>> (Manuale n. 158/88), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Con l'abbreviazione S.O.T si intende sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma.
- 11) L'impresa deve conservare per almeno un anno, le fatture di acquisto dei prodotti vernicianti.
- 12) Non sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni.
- 13) I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- 14) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri: i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
- 15) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Regione per ottenere "autorizzazione in via generale".

2.4.B) Documentazione da inoltrare con la comunicazione di messa in esercizio dell'impianto

Indicare il tipo di prodotti vernicianti in polvere che si intendono utilizzare, precisando le quantità che si prevede di utilizzare mediamente allora, al giorno ed all'anno.

Indicare la potenzialità dei generatori di calore a servizio dell'impianto, il tipo di combustibile e le quantità medie che si prevede di utilizzare mediamente all'ora.

Compilare lo schema sotto riportato indicando le caratteristiche dei relativi punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo, che tenga conto degli eventuali punti di emissione già esistenti a servizio dell'intero impianto.

Impianto:				
Punto di emissione n.	Provenienza	Portata (m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa)	Altezza punto di emissione (m)	Diametro o lati (m),(m x m)

Allegare la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione dell'impianto con i relativi punti di emissione.